

STUDIO LEGALE MORELLI
& ASSOCIATI

VIA CRESCENZIO, 63
I-00193 ROMA
TEL: +39 06 69 20 0641
FAX: +39 06 69 20 8021

VIA CARLO PORTA, 1
I- 20121 MILANO
TEL: +39 02 62 08 6452
FAX: +39 02 62 91 0381

Roma, 5 settembre 2016

Egr. Presidente CONAF

Dott. Agr. Andrea Sisti

Oggetto: Esercizio in forma societaria delle professioni intellettuali: limiti correlativi come desunti dal Consiglio di Stato in sede di esegesi dell'art 10 della L 183/2011 anche in relazione ai parametri comunitari.

L'art 10 della Legge n.183 del 2011 ha, come è noto, attenuato e modulato la riserva di iscrizione all'albo professionale (*sistema ordinistico*) ammettendo l'esercizio delle professioni intellettuali di cui al Libro V, Titolo IV, Capo II del cod. civ, anche in forma societaria.

In sede di prima applicazione di detta disposizione (in una fattispecie in cui veniva in contestazione la legittimità di un bando di appalto per affidamento di servizi di elaborazione di buste paga e consulenza di amministrazione del personale), il Tar della Liguria (in particolare con sentenza n.214 del 2013) aveva ritenuto che la partecipazione societaria, così innovativamente ammessa dal legislatore, potesse essere riferita anche a società commerciali che comunque avessero alle proprie dipendenze un professionista abilitato.

Con sentenza n.103 del 2016, la Sezione VI del Consiglio di Stato ha, con diffusa e condivisibile motivazione, dimostrato l'erroneità di tale lettura della su richiamata norma, la quale "finirebbe per stravolgere la *ratio* stessa dell'art 10 della L183/2011", trasformandolo in un intervento volto a rimuovere del tutto la riserva ordinistica "con quanto essa implica in termini di garanzia della qualità professionale".

Ed ha quindi concluso che il sistema delineato dalla su citata legge n.183 rappresenta un "ragionevole (e **non ulteriormente superabile in via interpretativa**) punto di equilibrio fra:a) l'esigenza di consentire l'esercizio di attività professio-

nali attraverso moduli organizzativi e gestionali di natura societaria e b) l'esigenza di salvaguardare comunque alcuni dei caratteri indefettibili che caratterizzano, anche riguardo ai principi ricavabili dall'art 33 Cost. l'esercizio delle attività proprie dei sistemi ordinistici", fra i quali in primis il carattere immanentemente personale della prestazione, in ragione dell'essenzialità della fiducia che deve intercorrere con il cliente.

Con la stessa sentenza il supremo organo amministrativo ha anche affermato che la disposizione in esame, come sopra interpretata - nel senso cioè della non riconducibilità delle società commerciali con alle proprie dipendenze uno o più professionisti abilitati, al paradigma della "società tra professionisti" - non risulta in contrasto, ed è viceversa compatibile e coerente sia al parametro nazionale di cui all'art 41 Cost., sia ai principi dell'ordinamento europeo (quali la libera circolazione, libera prestazione e parità di trattamento etc...), essendo, per tal secondo profilo, giustificata da ragioni di preminente interesse generale di garantire verso tutti i clienti il massimo grado di professionalità e di qualità del servizio da parte del professionista, attraverso la personalità della prestazione e la connessa responsabilità individuale (secondo quanto riconosciuto dallo stesso ordinamento europeo).

Sempre in detta sentenza il Consiglio di Stato ha avuto modo anche di precisare che ove l'oggetto del contratto pubblico riguardi sia prestazioni riservate che attività libere, il criterio ponderale di eventuale prevalenza, nel caso concreto, delle attività non riservate non può trovare applicazione quando tra le prestazioni oggetto del contratto esista un nesso di connessione inscindibile che ne comporti la riserva a professionisti abilitati o a società tra professionisti.

Resto a disposizione per ulteriori approfondimenti.

Avv. Sabrina Morelli